

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1963

Modifiche all'articolo 8 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; agli articoli 2, 3, 9 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165; all'articolo 2 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539 e loro successive modificazioni, concernenti la carriera e il trattamento economico del personale direttivo e docente della Scuola secondaria

ONOREVOLI SENATORI. — Nel momento in cui sta per attuarsi la legge n. 1859 sulla scuola media come scuola d'obbligo e si va intensificando l'istituzione di nuovi Istituti particolarmente dell'ordine tecnico e professionale, la disponibilità di personale docente va facendosi sempre più scarsa. Varie sono le cause di tale situazione, particolarmente seria per quanto si riferisce al personale maschile: i macchinosi, lenti, e inadeguati sistemi di reclutamento che innalzano l'età media di ingresso in ruolo a valori intollerabili; la selezione che la domanda da parte dei settori della produzione opera, talvolta già prima della laurea e del diploma, tra i giovani e non soltanto tra questi; le condizioni di trattamento economico e di carriera offerte da privati, da Enti parastatali, e persino, in alcuni settori, dallo Stato stesso, tali da esercitare una attrattiva non paragonabile certo a quella che può essere offerta dalla carriera scolastica.

È vero che parecchi provvedimenti, approvati dal Parlamento in questo ultimo scorcio di tempo, hanno sensibilmente migliorato la condizione del personale della scuola. Ma è fuori di dubbio che nessun provvedimento organico è stato finora proposto, tale da eliminare le notevoli sperequazioni in atto all'interno delle varie carriere del personale direttivo e docente della scuola secondaria, sperequazioni che, in certo senso, i benefici recenti hanno accentuato.

Oggi, d'altra parte, le istanze dei settori interessati alla risoluzione del problema della scuola secondaria (e sono i settori della produzione cui si devono assicurare i contingenti delle categorie intermedie), e le preoccupazioni dell'opinione pubblica, ormai conscia dell'importanza della scuola secondaria nel quadro dell'economica del Paese, additano con sempre maggiore insistenza ai responsabili la urgenza di giun-

gere ad una soluzione del problema e lo individuano principalmente come problema di uomini oltre che come problema di strutture e di infrastrutture.

Lo stesso Ministro della pubblica istruzione ha sottolineato questo aspetto della questione in modo inequivocabile concludendo la nota introduttiva ai programmi della nuova scuola secondaria dell'obbligo.

Onorevoli colleghi! Il disegno di legge che i proponenti si onorano di presentare, considera, organicamente, tutte le carriere direttive e docenti della scuola secondaria e, in ossequio all'articolo 36 della Costituzione della Repubblica — che fissa i principi cui deve ispirarsi qualunque criterio tecnico rivolto a determinare il trattamento economico in funzione della qualità e della quantità del lavoro prestato — si prefigge le seguenti finalità:

necessità di inquadrare tutto il personale docente in due soli ruoli (A dei laureati, B dei diplomati);

realizzare uno sviluppo uniforme di tutte le carriere;

assicurare un trattamento economico allineato con quello delle categorie comparabili degli Enti previdenziali;

realizzare un rapporto costante lungo tutto l'arco della carriera, fra trattamento economico del ruolo B e quello del ruolo A;

attuare una differenziazione, all'interno di ciascun ruolo, fra il trattamento economico dei docenti di scuole secondarie di

2° grado e quello dei docenti di scuole secondarie di 1° grado;

migliorare, di conseguenza, le carriere e il trattamento economico del personale ispettivo e direttivo;

partire, come base di riferimento, dai coefficienti retributivi, conglobando poi nello stipendio le due indennità continuative oggi in godimento (indennità di studio e assegno temporaneo integrativo — per complessive 150 lire a punto-coefficiente) ragguagliate ai coefficienti proposti;

assicurare al personale direttivo e docente l'erogazione di una doppia mensilità, oltre la tredicesima, come è attuato dagli Enti previdenziali.

Onorevoli colleghi! Il presente disegno di legge risponde, per quanto s'è detto, all'inderogabile necessità di richiamare verso la scuola secondaria statale, o di trattenervi, uomini preparati, di impedire che la scelta della professione da parte dei migliori, venga operata esclusivamente in funzione di prospettive economiche, di dare, finalmente, un assetto organico alle carriere.

I proponenti ritengono che sia compito precipuo del legislatore risolvere al più presto situazioni che possono, a breve scadenza, creare pregiudizio al buon andamento della scuola e al suo rinnovamento.

A tal fine i proponenti sottopongono all'esame degli onorevoli colleghi, il presente disegno di legge, nella convinzione che il Parlamento, suffragandolo con la sua approvazione, renderà un notevole servizio al Paese.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 8 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni è così sostituito:

« I professori straordinari ed ordinari delle scuole secondarie di ogni ordine sono inclusi rispettivamente nel ruolo A se siano assegnati a cattedre cui si accede con diploma di abilitazione il cui conseguimento richiede il possesso del diploma di laurea (o titolo universitario equipollente), o nel ruolo B se siano assegnati a cattedre alle quali si accede con diploma di abilitazione il cui conseguimento richiede il diploma di scuola secondaria di 2° grado o di istruzione artistica.

Gli insegnanti tecnici pratici vengono inquadrati, ad ogni effetto, nel ruolo B dei professori.

Ciascun ruolo si articola in due gruppi. Al primo appartengono i professori assegnati a cattedre di scuole secondarie di 2° grado; al secondo i professori assegnati a cattedre di scuole secondarie di 1° grado ».

La tabella B di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 165, modificata dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è sostituita dalla tabella 1 annessa alla presente legge.

Art. 2.

Le norme fissate dal primo comma dell'articolo 3 della legge 13 marzo 1958, n. 165, sono modificate, per quanto riguarda il personale di cui al precedente articolo, nel modo seguente:

« I periodi di permanenza dei professori delle scuole secondarie di ogni ordine nella terza e quarta classe di stipendio, sono ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto ».

Art. 3.

L'articolo 9 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è così sostituito:

« Ai presidi rispettivamente di prima e di seconda categoria delle scuole di istruzione secondaria sono attribuite tre classi di stipendio. La prima classe di stipendio è attribuita all'atto della nomina in ruolo; la seconda è attribuita al termine del periodo di prova; la terza è attribuita dopo quattro anni dal termine del periodo di prova ».

La tabella *E* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituita dalla tabella 2 annessa alla presente legge.

Art. 4.

L'articolo 15 della legge 13 marzo 1958, n. 165, nonché le tabelle allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e 10 gennaio 1957, n. 3, modificate dall'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 831, sono sostituite, limitatamente a quanto attinente alle carriere degli Ispettori centrali e dei Provveditori agli studi, dalla tabella 3 annessa alla presente legge.

Art. 5.

Lo stipendio annuo lordo relativo a ciascuna classe di stipendio di cui alle tabelle 1, 2, 3, annesse alla presente legge si compone del trattamento base relativo al corrispondente coefficiente, aumentato dell'indennità di studio (o dell'assegno integrativo temporaneo), in ragione di lire 70 mensili lorde per punto-coefficiente e dell'assegno graduabile, in ragione di lire 80 mensili lorde per punto-coefficiente e si determina, pertanto, moltiplicando il coefficiente per l'indice 4800, secondo quanto risulta dall'annessa tabella 4.

Art. 6.

L'articolo 2 del regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 539, è così sostituito:

« Ai fini del trattamento economico si considerano di ruolo A i professori incaricati e supplenti nominati per insegnamenti la

cui abilitazione prevede il possesso di diploma di laurea (o titolo universitario equipollente); di ruolo B gli incaricati e supplenti nominati per insegnamenti la cui abilitazione prevede il possesso di diploma di scuola superiore di 2° grado e di istruzione artistica.

L'insegnamento della religione si considera come di ruolo A ».

Art. 7.

Al personale direttivo e docente di cui ai precedenti articoli verrà corrisposta, in aggiunta alle tredici mensilità di stipendio, una doppia mensilità da liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno, secondo le norme vigenti per la tredicesima mensilità.

Art. 8.

I professori assegnati al ruolo B che siano in possesso di diploma di laurea (o di titolo universitario equipollente) godono, in ogni classe di stipendio successiva alla prima di due aumenti periodici anticipati da assegnarsi all'atto della attribuzione della classe di stipendio stessa.

Uguale norma si applica (nella classe di stipendio iniziale) ai professori incaricati e supplenti, forniti di abilitazione, che abbiano almeno due anni di servizio.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Agli insegnanti straordinari delle scuole di istruzione secondaria di ogni ordine che non abbiano ancora compiuto il periodo di prova viene attribuita la prima classe di stipendio stabilita, in relazione al ruolo cui appartengono, dalla annessa tabella 1, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli insegnanti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto favorevolmente il periodo di prova è attribuita la qualifica di ordinario con de-

correnza, a tutti gli effetti, dal 1° ottobre successivo al compimento del biennio di prova suddetto.

Ad essi viene assegnata, con pari decorrenza, la seconda classe di stipendio prevista dall'annessa tabella 1, con l'anzianità maturata in eccedenza al periodo di prova.

Art. 10.

Agli insegnanti ordinari delle scuole di istruzione secondaria è attribuita la classe di stipendio che ad essi compete in conformità dell'annessa tabella 1, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente maturati.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di ordinario valgono le norme stabilite dai commi secondo e seguenti dell'articolo 20 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e gli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per l'inquadramento nel ruolo B degli insegnanti tecnici pratici valgono le norme stabilite dai precedenti articoli 9 e 10.

Art. 12.

Ai presidi delle scuole di istruzione secondaria che non abbiano compiuto due anni di servizio è attribuita la prima classe di stipendio stabilita, per la categoria cui sono assegnati, dall'annessa tabella 2.

Ai presidi che abbiano compiuto due anni di servizio è attribuita la seconda classe di stipendio di cui alla tabella 2, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti, o comunque con l'anzianità maturata in eccedenza al predetto periodo.

Allo stesso personale che abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la terza classe di stipendio con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Ai fini della determinazione della anzianità di servizio valgono le norme stabilite

della legge 28 gennaio 1963, n. 28, e gli eventuali benefici particolari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Agli Ispettori centrali e ai Provveditori agli studi che non abbiano compiuto due anni di servizio è attribuita la prima classe di stipendio stabilita dall'annessa tabella 3.

Al predetto personale che abbia compiuto due anni di servizio è attribuita la seconda classe di stipendio di cui alla tabella 3, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti, o con l'anzianità maturata in eccedenza al predetto periodo.

Allo stesso personale che abbia compiuto sei anni di servizio è attribuita la terza classe di stipendio con gli aumenti periodici eventualmente spettanti.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio valgono le norme stabilite dai decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16; 11 gennaio 1956, n. 19; 10 gennaio 1957, n. 3, e gli eventuali benefici particolari previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

I professori di ruolo già assegnati al ruolo B della tabella B annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, ed inquadrati per effetto della presente legge nel ruolo B della tabella 1, conservano, a titolo personale, il trattamento economico previsto dalla presente legge per i professori di ruolo A delle scuole secondarie di 1° grado.

Art. 15.

I professori supplenti nominati a posti di insegnamento per i quali non è prevista l'abilitazione sono considerati di ruolo A o di ruolo B a seconda che le norme vigenti prevedano, per l'assegnazione a detti posti, il possesso di laurea (o di titolo universitario equipollente) oppure di diploma di scuola media di 2° grado o di istruzione artistica.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I benefici di carriera ed economici previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1964. Con la stessa decorrenza si provvede alla riliquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera in base alle disposizioni della presente legge, per il personale ispettivo, direttivo ed insegnante di cui ai precedenti articoli, cessato dal servizio anteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, attingendo dal fondo globale per gli oneri derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi in corso.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.

CARRIERA DEL PERSONALE INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SECONDARIA

| Coeff. base di riferim. | RUOLO A | | RUOLO B | |
|-------------------------|--|--|--|--|
| | Scuole di 2° grado | Scuole di 1° grado | Scuole di 2° grado | Scuole di 1° grado |
| 730 | V classe di stipendio (dopo 15 anni di ordinario) | | | |
| 655 | IV classe di stipendio (dopo 7 anni di ordinario) | V classe di stipendio (dopo 15 anni di ordinario) | | |
| 590 | III classe di stipendio (dopo 2 anni di ordinario) | IV classe di stipendio (dopo 7 anni di ordinario) | V classe di stipendio (dopo 15 anni di ordinario) | |
| 530 | II classe di stipendio (iniziale ordinario) | III classe di stipendio (dopo 2 anni di ordinario) | IV classe di stipendio (dopo 7 anni di ordinario) | V classe di stipendio (dopo 15 anni di ordinario) |
| 475 | I classe di stipendio (straordinario) | II classe di stipendio (iniziale ordinario) | III classe di stipendio (dopo 2 anni di ordinario) | IV classe di stipendio (dopo 7 anni di ordinario) |
| 430 | | I classe di stipendio (straordinario) | II classe di stipendio (iniziale ordinario) | III classe di stipendio (dopo 2 anni di ordinario) |
| 385 | | | I classe di stipendio (straordinario) | II classe di stipendio (iniziale ordinario) |
| 350 | | | | I classe di stipendio (straordinario) |

TABELLA 2.

CARRIERA DEI PRESIDI

| Coeff. base di riferim. | Scuole di 2° grado | Scuole di 1° grado |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 900 | III classe di stipendio (dopo 6 anni) | |
| 810 | II classe di stipendio (dopo 2 anni) | III classe di stipendio (dopo 6 anni) |
| 730 | I classe di stipendio iniziale | II classe di stipendio (dopo 2 anni) |
| 655 | | I classe di stipendio iniziale |

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3.

CARRIERA DEI PROVVEDITORI E DEGLI ISPETTORI CENTRALI

| Coeff. base di riferim. | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 950 | III classe di stipendio (dopo 6 anni) |
| 900 | II classe di stipendio (dopo 2 anni) |
| 810 | I classe di stipendio (iniziale) |

TABELLA 4.

STIPENDI ANNUI E MENSILI LORDI

| Coeff. Base di riferimento | Trattamento base | | Indennità da conglobare (lorde) | Mensile totale lordo | Stipendio annuo lordo |
|----------------------------|------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Annuo lordo | mensile lordo | | | |
| 950 | 2.850.000 | 237.000 | 142.500 | 380.000 | 4.560.000 |
| 900 | 2.700.000 | 225.000 | 135.000 | 360.000 | 4.320.000 |
| 810 | 2.430.000 | 202.500 | 121.500 | 324.000 | 3.888.000 |
| 730 | 2.190.000 | 182.500 | 109.500 | 292.000 | 3.504.000 |
| 655 | 1.965.000 | 163.750 | 98.250 | 262.000 | 3.144.000 |
| 590 | 1.770.000 | 147.500 | 88.500 | 236.000 | 2.832.000 |
| 530 | 1.590.000 | 132.500 | 79.500 | 212.000 | 2.544.000 |
| 475 | 1.425.000 | 118.750 | 71.250 | 190.000 | 2.280.000 |
| 430 | 1.290.000 | 107.500 | 64.500 | 172.000 | 2.064.000 |
| 385 | 1.155.000 | 96.250 | 57.750 | 154.000 | 1.848.000 |
| 350 | 1.050.000 | 87.500 | 52.500 | 140.000 | 1.680.000 |